

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3120

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PICCINELLI, BAMBI, MARTINI, ZARRO, BRUNI, CONTU,
PICCOLI MARIA SANTA, PISONI, SILVESTRI, ZUECH,
ZURLO, BALESTRACCI, BISAGNO, CARTA, FORNASARI,
PEZZATI, PICANO, SPERANZA, TANTALO**

Presentata il 27 gennaio 1982

**Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 30 aprile
1976, n. 386, relativa a norme di principio, norme particolari
e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1976, n. 386 prevede che « i fondi espropriati ed assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria possono essere alienati esclusivamente all'ente che ha disposto l'assegnazione, a coltivatori diretti o ad altri manuali ed abituali coltivatori della terra, il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa sufficiente, secondo norme fissate dalla legge regionale ».

Scopo della disposizione è chiaramente quello di evitare il ripetersi delle situazioni sempre verificatesi in occasione di ogni riforma agraria dai Gracchi in poi: la ricostituzione della grande proprietà e qualche volta anche del latifondo, a seguito della alineazione a proprietari terrieri non agricoltori, da parte dei beneficiari delle varie « riforme » succedutesi nell'arco dei millenni, nel nostro o in al-

tri paesi del mondo dei terreni ottenuti in assegnazione.

La disposizione ha quindi chiaramente una portata non limitata e si riferisce a tutti i terreni espropriati ed assegnati a norma delle leggi di riforma fondiaria, siano stati o meno riscattati ai sensi della legge 29 maggio 1967, n. 379.

Senonché per la particolare collocazione dell'articolo 10 della legge n. 386 (il primo, il secondo ed il quarto comma si riferiscono infatti ai terreni non riscattati), la prevalente giurisprudenza si è orientata a limitarne l'applicazione ai soli assegnatari, che non si sono avvalsi dei benefici previsti dalla legge 29 maggio 1967, n. 379. Con il risultato di frustrare il fine, voluto dal legislatore, di consolidare la coscienza imprenditoriale dell'assegnatario e di va-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nificare i risultati della riforma fondiaria, consentendo l'accaparramento di beni rifugio o l'ampliamento della grande proprietà e creando una assurda ed illogica difformità fra gli stessi cittadini, che a suo tempo usufruirono dei benefici delle leggi di riforma fondiaria, chiaramente in contrasto con il dettato della nostra carta costituzionale.

Per questi motivi e per il numero sempre crescente degli atti di alienazione effettuati in favore di non manuali lavoratori della terra e della ormai prossima scadenza del vincolo trentennale previsto dalle leggi di riforma, ci permettiamo di sottoporre alla vostra approvazione la pre-

sente proposta di legge di interpretazione autentica, confidando in una sua urgente approvazione.

Con essa si propone che il divieto di alienazione dei fondi espropriati ed assegnati ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, previsto dal quinto comma dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1976, n. 386 e le disposizioni relative alle condizioni ed al prezzo di vendita degli stessi, dettate dal sesto comma dell'articolo prima menzionato, si applichino a tutti i fondi espropriati ed assegnati, ivi compresi quelli riscattati ai sensi della legge 29 maggio 1967, n. 379.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il divieto di alienazione dei fondi espropriati ed assegnati ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 941, previsto dal comma quinto dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1976, n. 386, e le disposizioni relative alle condizioni ed al prezzo di vendita degli stessi, dettate dal sesto comma dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1976, n. 386, si devono intendere applicabili a tutti i fondi espropriati ed assegnati, ivi compresi quelli riscattati ai sensi della legge 29 maggio 1967, n. 379.